



PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

DISPOSI	ZIONI INTRODUTTIVE	4
Art. 1	Scopi e finalità	4
Art. 2	Ambito di applicazione	4
CAPITOL	O I – FUNZIONI E TIPOLOGIE DI VERDE	6
Art. 3	Principali funzioni del verde	6
Art. 4	Tipologie di verde	7
CAPITOL	O II – PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE – ADOZIONE DI AREE VERDI	8
Art. 5	Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	8
Art. 6	Adozione e sponsorizzazione di spazi verdi	9
Art. 7	Orti urbani e rurali	9
CAPITOL	O III – SALVAGUARDIA E RINNOVO DELLE ALBERATURE	10
Art. 8	Potature	10
Art. 9	Tipologie e modalità della potatura	11
Art. 10	Periodo della potatura	12
Art. 11	Capitozzatura	12
Art. 12	Abbattimento	13
Art. 13	Caratteristiche qualitative delle alberature	15
Art. 14	Norme per la messa a dimora di alberi	16
Art. 15	Distanze d'impianto	17
Art. 16	Area di pertinenza	17
Art. 17	Distanze dai confini	18
Art. 18	Distanza dalle utenze sotterranee	18
Art. 19	Tutela delle alberature	19
Art. 20	Scavi in prossimità di alberature	19
Art. 21	Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	20
Art. 22	Criteri di scelta delle specie botaniche per i nuovi impianti	20
Art. 23	Essenze vegetali vietate	21

CAPITOLO	IV – CONTROLLO FITOSANITARIO	21
DELLE ESSE	ENZE VEGETALI	21
Art. 24	Generalità	21
Art. 25	Monitoraggio delle principali avversità	22
Art. 26	Misure di lotta obbligatoria	22
Art. 27	Controllo della vegetazione spontanea	23
Art. 28	Impiego di prodotti fitosanitari	24
CAPITOLO	V – FRUIZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	24
Art. 29	Ambito di applicazione	25
Art. 30	Accesso alle aree verdi	25
Art. 31	Utilizzo del verde pubblico da parte di animali	25
Art. 32	Svolgimento di manifestazioni e attività	26
Art. 33	Installazione di chioschi	26
Art. 34	Divieti	26
CAPITOLO	VI – SANZIONI E NORME FINANZIARIE	28
Art. 35	Sanzioni	28
Art. 36	Riferimenti legislativi	28
Art. 37	Norme finanziarie	28
Art. 38	Entrata in vigore	28
ALLEGATO	A - TIPOLOGIE DI PORTAMENTO	29
ALLEGATO	B - CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI	32
ALLEGATO	C - POTATURA DI CONTENIMENTO	33
ALLEGATO	D - SOPPRESSIONE DI UN RAMO	34
ALLEGATO	E - TAGLIO DI RITORNO	35
ALLEGATO	F – CAPITOZZATURA	36
ALLEGATO	G - RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI	37
ALLEGATO	H - PIANTUMAZIONE DI ALBERI	39
ALLEGATO	I - SISTEMI DI ANCORAGGIO	40

NLLEGATO L - SISTEMI DI ANCORAGGIO	41
ALLEGATO M - SISTEMI DI ANCORAGGIO	42
ALLEGATO N - SUBIRRIGAZIONE	43
ALLEGATO O - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE	44
ALECATO D. ECCENZE VECETALL VIETATE	40
ALLEGATO P - ESSENZE VEGETALI VIETATE	48
ALLEGATO Q - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE	40
ALLEGATO Q - DETENIVINAZIONE DEL VALONE ONNAIVIENTALE	45

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Scopi e finalità

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche ambientali, riconosce nel verde pubblico e privato, oltre che un valore estetico - paesaggistico, anche un importante ruolo per il miglioramento sociale e qualitativo delle condizioni di vita dei cittadini, nonché un ruolo fondamentale per la tutela e salvaguardia del territorio.

Lo scopo del Regolamento del Verde è quello di disciplinare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi del territorio comunale, sia esistenti che future.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le aree verdi sia pubbliche che private del territorio comunale. In particolare:

- per il verde pubblico:

- Parchi e giardini (urbani, extraurbani e storici);
- Aiuole e fioriere:
- Alberature stradali:
- Verde spartitraffico;
- Verde attrezzato;
- Verde sportivo;
- Aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio;
- Verde cimiteriale:
- Verde fluviale;

per il verde privato è consigliato di tutelare:

 alberi di particolare pregio o comunque aventi un tronco con una circonferenza, misurata a 1,30 metri dal colletto, di almeno 80 centimetri e/o con almeno 5 metri di altezza; alberi ed arbusti che, pur non raggiungendo, per caratteristiche proprie della specie, le dimensioni sopra indicate, siano considerati esemplari di particolare pregio, in relazione alla diffusione geografica, alla rarità, all'estetica e all'età.

Il Regolamento, inoltre, integra tutte le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, nella legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura e in materia di Polizia Forestale.

Non sono oggetto di tutela e, quindi, esclusi dal Regolamento:

- le piantagioni di alberi da frutto in coltura specializzata poste in pieno campo;
- gli impianti produttivi di arboricoltura da legno;
- le aree a bosco;
- le collezioni botaniche;
- i vivai;
- i singoli alberi o gruppi di alberi sottoposti a specifici vincoli paesaggistici o ambientali e per i quali siano stabilite particolari forme di protezione in base alle leggi vigenti in materia.

Ai fini del Regolamento si definisce:

Albero (o soggetto arboreo): pianta perenne, capace di svilupparsi in altezza grazie ad un fusto eretto legnoso, detto tronco, nettamente identificabile, prevalente sulla massa delle ramificazioni e privo per un primo tratto di rami;

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa i cui rami si separano dal tronco centrale molto vicino al terreno, o il cui tronco non è presente del tutto;

Colletto: zona situata a livello del terreno che delimita il passaggio dalla radice al fusto;

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato,ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1,30 dal colletto;

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto misurata ad un'altezza di m 1,30 dal colletto;

Portamento: per portamento si intende la forma naturale, ovvero il profilo che un soggetto vegetale arboreo o arbustivo assume in età adulta in adatte condizioni pedologiche e climatiche (Allegato A – Tipologie di portamento);

Classe di grandezza alberi: altezza massima che ogni singolo soggetto arboreo può raggiungere a maturità in adatte condizioni ambientali (Allegato B – Classi di grandezza alberi)

Prima grandezza > 16 metri Seconda grandezza 8-16 metri Terza grandezza < 8 metri

Potatura: gamma di interventi cesori eseguiti sulla chioma di alberi e arbusti, aventi lo scopo di regolare e contenere la vegetazione.

CAPITOLO I – FUNZIONI E TIPOLOGIE DI VERDE

Art. 3 Principali funzioni del verde

Il verde rappresenta un elemento di primaria importanza per migliorare le condizioni di vita in ambienti fortemente antropizzati come le città; la quantità e qualità di verde infatti, secondo importanti documenti, come la Carta di Aalborg e l'Agenda 21, sono indicatori fondamentali per misurare la vivibilità in ambiente urbano.

Numerose ricerche scientifiche, condotte in diversi Paesi, hanno verificato e confermano le innumerevoli e importanti funzioni che la vegetazione è in grado di assolvere. Tra le principali si riportano:

- funzione climatica: il verde svolge l'importante ruolo di mitigazione del microclima urbano. La massa fogliare degli alberi, mediante il processo di traspirazione, trasforma l'acqua assorbita dalle radici in vapore, sottraendo una percentuale rilevante dell'irradiazione solare e quindi abbassando la temperatura nelle ore di maggiore insolazione;
- funzione sociale e ricreativa: la presenza di spazi verdi consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, garantendo, a chi è immerso nel quotidiano stress cittadino, il riposo, lo svago e la possibilità di socializzare;
- funzione igienico-sanitaria: anche se una corretta gestione e incremento delle aree verdi non possono da sole risolvere il problema dell'inquinamento urbano, bisogna riconoscere nelle strutture verdi l'importantissima funzione di depurazione batteriologica e di assorbimento di numerose sostanze inquinanti

- presenti nell'atmosfera. Inoltre, le barriere vegetali possono costituire degli efficaci schermi contro la propagazione delle onde sonore;
- funzione estetica: con le particolari forme e note di colore, il verde costituisce un gradevole elemento di arredo urbano che rompe la monotonia degli edifici e dei grigi spazi asfaltati o pavimentati;
- funzione didattico culturale: le piante, per il caratteristico portamento tipico di ogni singola specie e per le tonalità di colore che assumono foglie e fiori nelle diverse stagioni dell'anno, rappresentano un patrimonio di conoscenza per tutti coloro che intendono arricchire il proprio bagaglio scientifico sulle essenze vegetali e sull'ambiente.

Art. 4 Tipologie di verde

Il verde viene classificato in vari modi, tutti altrettanto validi, in quanto, anche se in forme diverse, le tipologie di verde vengono sempre correlate alle destinazioni e alle forme di fruizione e di utilizzo. Proprio tenendo presenti questi concetti, una possibile classificazione può essere la seguente:

- **Giardini**: aree di dimensioni modeste in cui gli elementi che li caratterizzano sono in prevalenza il frutto della creatività dell'uomo;
- **Parchi**: spazi con ampia superficie a verde, presenti nelle aree urbane o nelle periferie ove svolgono una importante funzione sociale, ricreativa e paesaggistica;
- Verde di quartiere: aree a verde di modesta superficie, a servizio degli abitanti di un quartiere, con funzione ricreativa, di svago e di incontro;
- **Alberature stradali**: disposizione di alberi lungo i margini di strade, viali e piazze, in grado di condizionare in modo sostanziale il paesaggio urbano;
- Aiuole spartitraffico: copertura che divide i due sensi di marcia di una strada;
- Verde sportivo: aree verdi di dimensioni variabili, la cui destinazione è l'attività sportiva anche agonistica;
- Verde scolastico: aree verdi di pertinenza di edifici scolastici di ogni ordine e grado con funzione prevalentemente didattico - educativa;
- Verde sanitario: aree verdi realizzate in strutture ospedaliere e case di cura, aventi funzione prevalentemente estetico e salutista;
- Verde residenziale: verde realizzato nei nuovi interventi residenziali con funzione prevalentemente estetico e salutista;

- Orto urbano: piccolo appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori,
 frutta, ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia;
- Verde cimiteriale: alberature ed aiuole con funzione puramente estetica, culturale e ambientale;
- **Verde fluviale:** aree con specifiche caratteristiche morfologiche, vegetazionali e climatiche, che assolvono ad importanti funzioni paesaggistico ambientali.

CAPITOLO II – PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE – ADOZIONE DI AREE VERDI

Art. 5 Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

L'Amministrazione comunale, oltre ad individuare le norme più adeguate per conservare, salvaguardare, migliorare e incrementare le superfici a verde del territorio comunale per scopi ricreativi, sociali, culturali, didattici e sportivi, intende promuovere iniziative ed attività volte alla promozione e valorizzazione del verde anche attraverso la formazione di personale qualificato per le operazioni di manutenzione, stipulando specifici accordi con l' Istituto Tecnico Agrario di Eboli.

Al fine di diffondere e accrescere la cultura del verde, l'Amministrazione comunale si impegna, attraverso incontri mirati, avvisi e opuscoli illustrativi a comunicare alla cittadinanza gli interventi più rilevanti da effettuare sul patrimonio a verde del territorio comunale (trattamenti fitosanitari, abbattimento e rinnovo di alberature, realizzazione di nuove aree verdi).

Per promuovere la cultura del verde e del riciclo, è istituita una "Giornata per il riciclo dell'Albero di Natale" da svolgersi il primo sabato successivo all'Epifania, ove si procederà alla raccolta da parte del Comune degli alberi dismessi, i quali potranno essere riciclati e/o reimpiantati in aree collinari o montane del nostro territorio.

Inoltre, viene ripristinata la "Festa dell'Albero", che dovrà essere svolta ogni anno su indicazione dell'Amministrazione comunale in un sabato del mese di aprile, per il pieno coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie del territorio.

Sempre al fine di sensibilizzare alla cultura e alla promozione del verde e della salvaguardia ambientale, l'Amministrazione comunale nel conferire il proprio

patrocinio permanente alla manifestazione promossa da Legambiente "Puliamo il Mondo", o da altre associazioni ambientaliste, individuerà prioritariamente i siti destinati ad aree verdi su cui intervenire per sottoporli alla bonifica dei volontari.

Art. 6 Adozione e sponsorizzazione di spazi verdi

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di promuovere, previa specifica richiesta, l'adozione e la sponsorizzazione di aree verdi di limitata superficie.

Con l'adozione si intende affidare, a persone fisiche o giuridiche, la manutenzione di limitati spazi verdi di proprietà del comune.

Con la sponsorizzazione si intende affidare, a titolo gratuito, a ditte individuali o a società, la realizzazione e/o la manutenzione di limitate superfici a verde in cambio di un ritorno di immagine, attraverso l'installazione di cartelli espositivi realizzati e installati secondo modalità e caratteristiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'affidamento in adozione e la sponsorizzazione delle aree verdi, sono regolate da Disciplinari predisposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 Orti urbani e rurali

Per favorire l'impiego del tempo libero di cittadini in età non lavorativa e, allo stesso tempo, riqualificare e mantenere in stato decoroso piccoli appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, l'Amministrazione comunale intende concedere, a titolo gratuito, limitate superfici di terreno da adibire alla coltivazione di specie orticole, floricole e frutticole.

Per favorire l'utilizzo di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà privata messi a disposizione da cittadini impossibilitati alla loro coltivazione, altrimenti lasciati incolti, è prevista la possibilità di adozione con le stesse modalità consentite per gli appezzamenti di proprietà comunale.

Le norme per l'assegnazione e la conduzione di tali spazi sono regolate dal Disciplinare adottato dall'Amministrazione comunale.

CAPITOLO III – SALVAGUARDIA E RINNOVO DELLE ALBERATURE

Art. 8 Potature

Tra le diverse operazioni colturali, legate alla gestione degli alberi in ambiente urbano, la potatura riveste sicuramente un ruolo di primaria importanza al fine di assicurare un buono stato vegetativo e fitosanitario delle piante e, allo stesso tempo, salvaguardare la pubblica incolumità. Gli interventi di potatura eccessivi, interferendo con lo sviluppo vegetativo, comportano una debilitazione della pianta con gravi ripercussioni sullo stato fitosanitario e la sicurezza dei cittadini.

Pertanto, in ambiente urbano, la potatura deve essere ridotta al minimo, con interventi corretti in grado di rimuovere non più del 25% della chioma e da eseguirsi esclusivamente nei soli casi di:

- rimozione delle porzioni secche e/o danneggiate da fattori biotici (funghi, insetti, batteri) e/o abiotico - ambientali (danni meccanici, atti vandalici, potature selvagge, errori nella scelta del luogo d'impianto, eventi meteorici) che possono pregiudicare lo stato vegetativo della pianta o comprometterne la stabilità con possibili rischi per la pubblica incolumità;
- alleggerimento di chiome squilibrate;
- eccessivo ombreggiamento;
- eccessiva densità d'impianto;
- eccessiva vicinanza a strade e abitazioni;
- occultamento di cartellonistica stradale e di impianti di illuminazione;
- quando l'eccessiva vegetazione rappresenta un ostacolo alla normale circolazione stradale.

Ai fini della salvaguardia dello straordinario patrimonio alboreo costituito dalla fascia pinetata esistente alla Marina di Eboli e dall'area rientrante nella Riserva Sele – Tanagro adiacente il corso del fiume Sele, è fatto obbligo agli Enti che ne hanno la gestione di provvedere alla manutenzione periodica (ordinaria e straordinaria) ed alla pulizia per preservarne l'esistenza.

Art. 9 Tipologie e modalità della potatura

In base allo scopo e alla stagione in cui viene eseguita, la potatura si distingue in: potatura secca e potatura verde.

Potatura secca: le operazioni di taglio si effettuano nel periodo invernale, ovvero nella fase di riposo vegetativo della pianta. Nell'ambito della potatura secca si distinguono:

- potatura di allevamento: interessa soggetti nelle prime fasi di sviluppo e consiste nel conferire alla pianta, mediante tagli modesti, la forma naturale o desiderata:
- potatura di mantenimento: si attua a turni regolari con l'obiettivo di mantenere e contenere la chioma nelle migliori condizioni possibili, mediante la rimozione di rami danneggiati nonché di quelli in soprannumero o inseriti debolmente;
- **potatura di ringiovanimento**: si esegue su piante nella fase di senescenza, mediante raccorciamento drastico dei rami;
- potatura di contenimento e di riequilibratura: consiste nel ridurre la parte aerea della pianta con tagli che possono interessare l'intera chioma o parte di essa. Generalmente si esegue in tutti quei casi in cui vincoli preesistenti (linee elettriche, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti) possono interferire con le chiome dei soggetti arborei. Tali interventi vanno eseguiti con le modalità indicate nell'Allegato C: "Potatura di contenimento";
- **potatura di risanamento**: da praticare su soggetti arborei al fine di asportare parti di chioma (branche, rami) disseccate, spezzate o compromesse da parassiti;
- **potatura di innalzamento**: consiste nella eliminazione di rami posti nelle parti basse della chioma che intralciano il passaggio di pedoni o veicoli;
- **potatura di diradamento**: consiste nel taglio di rami effettuato per favorire il passaggio della luce, ridurre la resistenza al vento e alleggerire branche eccessivamente appesantite.

Potatura verde: consiste nella eliminazione della vegetazione superflua nel periodo di riposo vegetativo estivo della pianta.

Ai fini di una corretta potatura, la soppressione di un ramo, va sempre eseguita mediante un taglio netto obliquo (latifoglie) o parallelo (conifere) rispetto al tronco, da effettuarsi in prossimità del "collare", zona di corteccia ben visibile, posta nel punto di inserzione del ramo al tronco. Tagli rasenti al tronco che asportano il collare o

distanti che lasciano monconi, facilitano l'ingresso di patogeni compromettendo, nel tempo, lo stato vegetativo e fitosanitario della pianta (Allegato D: "Soppressione di un ramo").

In ogni caso, le potature devono essere effettuate rispettando, per quanto possibile, il portamento naturale del soggetto arboreo, interessando branche e rami di diametro non superiore a 12 cm (36 centimetri di circonferenza).

Per il ridimensionamento dei rami si utilizza la tecnica del 'taglio di ritorno" che prevede il taglio, sul ramo che si intende accorciare, in corrispondenza dell'inserimento di un ramo di ordine inferiore, in grado di sostituire la funzione apicale del ramo asportato (Allegato E: "Taglio di ritorno").

Art. 10 Periodo della potatura

Il periodo della potatura dipende dalla specie, dalle condizioni vegetative e dal risultato finale che si intende ottenere. Contrariamente a quanto si pensa, la potatura degli alberi può essere effettuata tutto l'anno, ad eccezione del periodo di emissione delle foglie (primavera) in cui la pianta eroga grandi energie e nel periodo di caduta delle foglie (autunno) in cui la fase di sporulazione di crittogame è molto elevata. Le potature anticipate riducendo la possibilità di accumulare sostanze di riserva nelle radici, comportano una riduzione dell'attività nello sviluppo dell'apparato radicale, con conseguente danno per la ripresa vegetativa nel periodo primaverile. La potatura ritardata, quando l'albero ha iniziato l'attività vegetativa, provoca gravi stress fisiologici che conducono l'albero ad un indebolimento diffuso.

In generale, gli interventi di potatura secca vanno eseguiti nel periodo di minore attività vegetativa della pianta, orientativamente compresa tra novembre e febbraio. In ogni caso, tali operazioni, indipendentemente dal periodo, vanno sospese nel momento in cui la pianta è "in succhio" ovvero la corteccia tende a staccarsi facilmente dal legno.

Gli interventi di potatura verde, da effettuarsi nel periodo di riposo vegetativo estivo (luglio-agosto), comportano una riduzione del vigore dei germogli con conseguente contenimento vegetativo della chioma.

Art. 11 Capitozzatura

Gli interventi di capitozzatura, ovvero tagli di fusti, rami o branche di diametro superiore a 12 cm, sono vietati per le seguenti ragioni:

- creano uno squilibrio energetico nell'intera pianta;
- distruggono irrimediabilmente la struttura naturale dell'albero;
- riducono il valore estetico dell'alberatura:
- predispongono il vegetale ad attacchi di microrganismi, soprattutto cariogeni;
- aumentano enormemente la possibilità di schianto di branche.

In via straordinaria, previa autorizzazione, la capitozzatura potrà essere consentita nei casi di:

- alberi gravemente compromessi da fattori biotici o abiotici;
- impossibilità di attuare interventi di recupero con appropriate tecniche agronomiche;
- interferenza della vegetazione con linee elettriche o edifici.

Gli interventi di capitozzatura o di potatura non eseguiti a regola d'arte, si configurano a tutti gli effetti come abbattimento e come tali disciplinati (Allegato F: "Capitozzatura").

Art. 12 Abbattimento

E' vietato l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario, ovvero nei casi in cui si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate da fattori biotici o abiotici, piante compromesse nella loro stabilità o piante morte).

L'abbattimento di alberature, anche non più vegetanti o gravemente compromesse, è soggetto ad autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente. Le motivazioni dell'abbattimento dovranno essere documentate nell'apposito modulo d'autorizzazione (Allegato G: "Richiesta abbattimento alberi").

Le richieste di abbattimento saranno valutate dal Responsabile del Settore che, sentito il parere di tecnici messi a disposizione dall'Istituto Tecnico Agrario di Eboli, provvederà al rilascio o al diniego, entrambi motivati, dell'autorizzazione.

Nei casi di abbattimento di soggetti arborei appartenenti al genere Platanus, è obbligatorio chiedere, mediante domanda scritta, l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Salerno.

Qualora il soggetto arboreo da abbattere sia sottoposto a vincolo da parte della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, alla domanda di cui sopra dovrà essere allegata l'autorizzazione all'abbattimento rilasciata dalla stessa Sovrintendenza.

Nel caso di richieste di abbattimento per presunti danni a edifici o manufatti, direttamente correlabili alla presenza del soggetto arboreo, l'istanza dovrà essere integrata da relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale) finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell'albero.

L'Amministrazione comunale, con ordinanza, può imporre l'abbattimento di soggetti arborei che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per persone o cose. Gli abbattimenti, dovranno comunque essere motivati e giustificati nel provvedimento a firma del Responsabile del Settore competente.

Nei casi di irreversibile degrado o di fine ciclo di vita delle piante, per scongiurare improvvisi e pericolosi schianti, l'Amministrazione comunale può procedere, dopo aver provveduto a informare i cittadini, al rinnovo delle alberature.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di Piani di riqualificazione del verde approvati dall'Amministrazione comunale, che producano un miglioramento paesaggistico dell'esistente.

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune, una somma in euro pari al prezzo, desunto dal listino di "Assoverde" (Associazione Italiana Costruttori del Verde), di un albero di Quercus ilex (leccio) in contenitore, avente circonferenza del fusto di cm 16/18, oltre alle spese di abbattimento e di impianto di nuova essenza arborea.

Le somme versate, indirizzate ad un capitolo di spesa vincolato del Bilancio comunale, saranno utilizzate per il miglioramento e l'incremento del verde.

Gli abbattimenti urgenti, per possibili gravi danni a persone o cose, sono soggetti a preventiva domanda da inoltrare al Responsabile del Settore competente. La richiesta, dovrà essere motivata con una sintesi descrittiva circa l'effettiva pericolosità dell'albero e l'urgenza dell'intervento, allegando la documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause di instabilità.

Il Comune si riserva di verificare, tramite tecnici messi a disposizione dall'Istituto Tecnico Agrario di Eboli, l'effettiva sussistenza della necessità di procedere all'abbattimento d'urgenza. Nei casi in cui é accertata l'inconsistenza delle motivazioni, l'abbattimento non sarà autorizzato.

Le autorizzazioni di abbattimento hanno validità di sei mesi e le sostituzioni, salvo diversa indicazione, dovranno avvenire entro un anno dalla data di abbattimento dell'esemplare arboreo.

Nei casi in cui si verifichi la morte di un numero rilevante di soggetti arborei, facenti parte di un filare alberato coevo, dovrà esserne prevista l'eliminazione integrale delle alberature e l'impianto, entro due anni, di nuove essenze.

Sono, altresì, soggetti a comunicazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per ottemperanza a dispositivi di legge e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica.

Per gli abbattimenti di alberi avvenuti in assenza di autorizzazione e per gli interventi volti a compromettere la vita o la stabilità degli stessi, oltre alla comminazione ai responsabili della sanzione prevista all'articolo 35 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale, si riserva il diritto di chiedere un indennizzo che sarà determinato secondo quanto stabilito **nell'Allegato Q – Determinazione del valore ornamentale**.

Art. 13 Caratteristiche qualitative delle alberature

Per l'impianto di nuovi soggetti arborei deve essere impiegato materiale vivaistico di qualità. Nello specifico, le singole specie vegetali, al momento della loro messa a dimora, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipiche della specie, varietà ed età;
- profili regolari e buone potenzialità vegetative;
- chioma ben equilibrata e proporzionata al diametro del tronco;
- fusto, branche e rami principali ben sviluppati ed esenti da capitozzature, deformazioni di qualsiasi genere e danni meccanici;
- assenza di organismi dannosi;
- apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici assorbenti.

Le piante possono essere fornite in contenitore, in zolla o a radice nuda.

I soggetti arborei forniti in contenitore, non devono presentare il fenomeno della spiralizzazione delle radici, difetto che denota una lunga permanenza della pianta nello stesso contenitore e che nel tempo può compromettere la stabilità della stessa. Nei casi di fornitura di piante in zolla, questa deve presentarsi compatta, avvolta in rete, proporzionata alla circonferenza del fusto e priva di tagli a radici con diametro superiore a un centimetro.

Le alberature fornite in zolla, con circonferenza del fusto maggiore di 25 cm, dovranno aver subito almeno 3 trapianti in vivaio, prima della messa a dimora definitiva, l'ultimo dei quali da non più di due anni.

Art. 14 Norme per la messa a dimora di alberi

Scavo - La buca di impianto deve avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle del pane di terra. Se lo scavo è effettuato meccanicamente, è buona norma eseguire nel terreno uno scavo più esteso e profondo possibile.

Posizionamento dell'albero – La piantumazione degli alberi dovrà avvenire posizionando il colletto alla medesima quota che aveva in vivaio. La parte della chioma più povera di ramificazioni dovrà essere rivolta verso sud, sud – ovest. Il fusto, qualora poco lignificato o con ritidoma scarsamente suberificato, dovrà essere fasciato per almeno una stagione vegetativa con nastro di tela di juta al fine di evitare probabili ustioni o eccessiva disidratazione (Allegato H: "Piantumazione di alberi").

Sostegni - Gli alberi devono essere sorretti da pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave, di diametro non inferiore a 5 cm. Nel caso di impianti stradali, i pali dovranno essere posizionati verticalmente, collegando le estremità superiori con una o più assicelle orizzontali fissate con viti autofilettanti; il fusto dell'albero verrà tenuto fermo al centro dell'assicella o del "castelletto" delle assicelle con nastri plastificati o di tela, larghi almeno 3 cm. Nel caso di impianti "a pieno campo" potrà essere indifferentemente usato il sistema di tutoraggio summenzionato o quello "classico", costituito da pali di castagno disposti "a piramide". In questo ultimo caso, se gli alberi sono di grandi dimensioni è opportuno fissare contropicchetti alla base di ciascun tutore. Per il tutoraggio è sconsigliato l'impiego di un solo palo, soprattutto se parallelo e limitrofo al fusto. Onde scongiurare possibili lesioni al fusto dell'albero, dovrà essere posta una striscia di gomma nella zona di frizione del fusto con l'assicella o i tutori (Allegati I - L - M: "Sistemi di ancoraggio").

Rinterro – Dovrà essere eseguito arricchendo il terreno di scavo con ammendate e concime complesso a lenta cessione di azoto. Se il terreno di scavo presenta caratteristiche fisico-chimiche non idonee allo sviluppo della pianta, è obbligatorio sostituirlo con buona terra di coltivo, ricca di sostanza organica.

Irrigazione - Nel caso di impianti stradali, quando richiesto, sarà predisposto un anello di tubo microforato (diametro 80 mm) per l'adduzione di acqua d'irrigazione,

da collocarsi intorno al pane di terra dell'albero. Il tubo microforato dovrà essere rinfiancato con argilla espansa, essere dotato di un elemento a "T" e di un breve raccordo con relativo tappo per permettere la somministrazione con autobotte di una quantità d'acqua sufficiente a mantenere in salute l'albero e a ridurne il cosiddetto "stress di trapianto" (Allegato N: "Subirrigazione").

Art. 15 Distanze d'impianto

Per la realizzazione di nuovi impianti arborei devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra alberi (sesto d'impianto) e costruzioni:

Classi di grandezza	Altezza albero a maturità	Sesto d'impianto	Distanza da edifici
Alberi I ^a grandezza	maggiore di 16 m	9 m	7 m
Alberi II ^a grandezza	tra 16 m e 8 m	6 m	5 m
Alberi III ^a grandezza	minore di 8 m	3 m	2,5 m

Nel caso di impianti in parchi, giardini, piazze e aree verdi aperte, si potranno adottare distanze inferiori così come nei casi di progetti che prevedono la riforestazione urbana.

La sostituzione di alberature potrà avvenire nei soli casi in cui si garantiscono condizioni adeguate allo sviluppo dei nuovi soggetti arborei.

Resta, comunque l'obbligo delle disposizioni dell'articolo 892 e seguenti del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di Polizia Forestale e di eventuali altre norme e regolamenti in vigore.

Art. 16 Area di pertinenza

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle essenze arboree, relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definisce "area di pertinenza delle alberature" la superficie minima permeabile, costituita dalla circonferenza, tracciata sul terreno ed avente come centro quello del tronco dell'albero, necessaria alla pianta per poter svolgere armonicamente i processi fisiologici fondamentali.

Nella realizzazione di nuovi impianti arborei, deve essere assicurata una superficie minima di pertinenza, in considerazione delle dimensioni che la pianta assume a maturità e comunque non inferiore a quella riportata nella seguente tabella:

Classi di grandezza	Raggio area di pertinenza
Alberi I grandezza	3,00 m
Alberi II grandezza	2,00 m
Alberi III grandezza	1,00 m

Sull'area di pertinenza degli alberi sono vietati:

- interventi di impermeabilizzazione di qualsiasi tipologia;
- accensioni di fuochi;
- scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante;
- accumulo di materiale di risulta;
- qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da sostenere tutti gli interventi che comportano un miglioramento delle caratteristiche fisiche del terreno (posa in opera di grigliati o protezioni varie).

Sono escluse, dal rispetto della superficie minima di pertinenza, le sostituzioni di alberi esistenti.

Art. 17 Distanze dai confini

Nella realizzazione di nuove aree verdi, oltre a rispettare le norme previste dal Codice Civile (art. 892, 893), dal nuovo Codice della Strada, dalle norme ferroviarie e dai Regolamenti del Consorzio di Bonifica e da eventuali altre leggi e regolamenti in vigore, devono essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature così come definita al precedente Articolo 16.

Art. 18 Distanza dalle utenze sotterranee

Per la realizzazione di nuove utenze sotterranee, a servizio di aree di nuova edificazione devono essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo soggetto arboreo:

Classe di grandezza	Distanza minima
I grandezza	metri 3,00
II grandezza	metri 2,00
III grandezza	metri 1,00

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate, possono essere concesse dal Responsabile del Settore competente a condizione che gli scavi vengano eseguiti manualmente al fine di salvaguardare gli apparati radicali.

Art. 19 Tutela delle alberature

Tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e, pertanto, disciplinati secondo quanto previsto dall'Articolo 12 del presente Regolamento.

In particolare, per la tutela delle alberature, è vietato:

- a. il versamento, nelle aree di pertinenza delle piante, di sostanze tossiche;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura in prossimità delle alberature;
- c. l'interramento del colletto dell'albero con qualsiasi tipologia di materiale,
 compreso terreno di coltivo;
- d. l'impermeabilizzazione dell'area di pertinenza del soggetto arboreo;
- e. il riporto e l'asporto di terreno vegetale in prossimità del colletto e dell'apparato radicale degli alberi;
- f. l'affissione agli organi della pianta (tronco, e rami) di chiodi, materiale ferroso, cartelli e manifesti;
- g. il danneggiamento del tronco e la rottura di rami di qualsiasi dimensione.

Art. 20 Scavi in prossimità di alberature

I lavori di scavo in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti al di fuori della proiezione della chioma e comunque ad una distanza non inferiore a 4,00 metri dal tronco per gli alberi di 1[^] grandezza, 3,00 metri dal tronco per gli alberi di 2[^] grandezza e 1,50 metri dal tronco per quelli di 3[^] grandezza.

Gli scavi da effettuare a distanze inferiori da quelle minime stabilite, devono essere autorizzati dal Responsabile del Settore competente e devono essere effettuati

senza l'utilizzo di mezzi meccanici, al fine di evitare danneggiamenti alle strutture radicali portanti.

Nei casi necessari i tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti con attrezzi idonei in modo da evitare sfibratura e successivamente essere disinfettati con i fungicidi prescritti.

Il taglio e/o il danneggiamento di radici principali, poiché possono compromettere la vita e la stabilità dell'albero, vanno considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto disciplinati come previsto dall'Art.12 del presente Regolamento. Nel caso di interventi di scavo in prossimità di apparati radicali di alberi del genere Platanus, si richiama l'osservanza del D.M. del 17.04.1998 n. 291 "Lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano".

Art. 21 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

La protezione delle parti di pianta dovrà essere realizzata con tecniche appropriate e con materiali idonei tali da evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art.12 del presente Regolamento.

Art. 22 Criteri di scelta delle specie botaniche per i nuovi impianti

Dal punto di vista botanico, la scelta delle specie per i nuovi impianti è finalizzata alla conservazione degli aspetti paesaggistici e culturali del territorio. In particolare la scelta sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- spazi e volumi a disposizione;
- resistenza ai principali parassiti e alla siccità;
- resistenza ai diversi inquinanti dell'atmosfera;
- resistenza agli agenti atmosferici;
- assenza di pericoli o inconvenienti per i cittadini;
- caratteristiche dell'apparato radicale;
- portamento caratteristico della specie e della varietà;
- longevità della specie ed esigenze di interventi manutentivi;

- valenza estetica e storico-architettonica;
- valenza naturale e paesaggistica.

Per la realizzazione di parcheggi si sconsiglia l'impianto di specie botaniche con le seguenti caratteristiche:

- apparato radicale superficiale;
- fragilità del legno;
- produzione di frutti di grosse dimensioni o imbrattanti;
- scarsa reattività alle operazioni di potatura;
- scarsa resistenza ad attacchi parassitari;
- produzione di polloni.

Tali criteri di scelta, a differenza delle zone urbane, saranno più rigorosi nelle aree ad alto valore paesaggistico.

Nell'Allegato O: "Elenco delle specie vegetali consigliate" si riporta l'elenco delle specie vegetali arboree ed arbustive consigliate per i nuovi impianti e la sostituzione di piante abbattute.

Art. 23 Essenze vegetali vietate

Al fine di salvaguardare lo sviluppo della vegetazione autoctona e naturalizzata ed evitare particolari disagi ai cittadini, è vietato l'impianto delle specie riportate nell'**Allegato P: "Essenze vegetali vietate"** al presente Regolamento.

Deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Settore competente solo in casi particolari debitamente motivati e documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, le ville e i giardini storici per giustificate ragioni architettoniche, artistiche e storiche.

CAPITOLO IV – CONTROLLO FITOSANITARIO DELLE ESSENZE VEGETALI

Art. 24 Generalità

In considerazione dei particolari fattori climatici, pedologici e antropici che caratterizzano l'ambiente urbano, le specie vegetali e in particolare le alberature,

presentano una maggiore predisposizione all'attacco di parassiti animali e vegetali. Negli ultimi anni la situazione si è particolarmente aggravata con l'introduzione di parassiti provenienti da altre parti del mondo, che, in alcuni casi, hanno portato alla scomparsa di numerosissimi esemplari arborei.

Al fine di salvaguardare la salute degli alberi, dell'ambiente in genere e dei cittadini, è fatto obbligo utilizzare misure di tipo preventivo, volte a migliorare le condizioni di vita delle piante. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- utilizzo di materiale vivaistico certificato;
- impiego di specie, varietà e cloni resistenti;
- esecuzione di razionali interventi agronomici (impianto, potatura, concimazione e irrigazione);
- protezione delle piante da eventuali danni meccanici.

Art. 25 Monitoraggio delle principali avversità

Su tutta la vegetazione, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti e stimarne il rischio di danno.

Tali verifiche andranno eseguite nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, attraverso controlli diretti della vegetazione e/o con eventuali strumenti di supporto, quali trappole chemiotropiche e a ferormoni.

Art. 26 Misure di lotta obbligatoria

La difesa fitosanitaria, nei confronti di alcuni parassiti dannosi, è dettata da precise disposizioni di legge alle quali è obbligatorio attenersi scrupolosamente.

I controlli e gli eventuali interventi da porre in atto per la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia del patrimonio vegetale sono prescritti da specifici decreti di lotta obbligatoria (Decreti del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali). Il presente Regolamento non è da ritenersi definitivo in materia di lotta obbligatoria, ma integrabile con le norme che nel corso degli anni saranno eventualmente emanate.

I Decreti ministeriali dispongono che venga prescritta, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi o delle singole piante, l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi. Tali interventi possono essere di diverso tipo:

estirpazione e distruzione delle piante, trattamento chimico, divieto di impiantare determinate specie vegetali, divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.

La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali.

In particolare sono vigenti i seguenti D.M. per la lotta obbligatoria:

- Cocciniglia greca (Marchalina hellenica Genn.) Decreto 27 marzo 1996 G.U. n.
 81 del 05.04.96 Lotta obbligatoria nel territorio della Regione Campania;
- Cocciniglia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi Ducasse) Decreto 22 novembre 1996 G.U. n. 285 del 05.12.96;
- Virus della tristezza degli agrumi ("Citrus Tristeza Virus") Decreto 22 novembre 1996 G.U. n. 285 del 05.12.96;
- Vaiolatura delle drupacee (Sharka) Decreto 22 novembre 1996 G.U. n. 289 del 10.12.96;
- Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) Decreto 17 aprile 1998 G.U. n. 125 del 01.06.98;
- Cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) Decreto 17 aprile 1998 G.U. n. 125 del 02.06.98;
- Malsecco degli agrumi (*Phoma tracheiphila*) Decreto 17 aprile 1998 G.U. n. 126 del 02.06.98;
- Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) Decreto n°356 del 10 settembre 1999 G.U. n. 243 del 15.10.99;
- Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) Decreto 9 novembre 2007 G.U. n. 37 del 13.02.08 - Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE;
- **Cerambicide asiatico** (*Anoplophora chinensis* Thomson) Decreto 9 novembre 2007 G.U. n. 40 del 16.02.08;
- **Processionaria del pino** (*Traumatocampa Thaumetopoea pityocampa* Den. et Schiff) Decreto 30 ottobre 2007, GU n. 40 del 16.02.08.

Si rinvia ai Decreti Ministeriali sopra elencati per le modalità di intervento.

Art. 27 Controllo della vegetazione spontanea

Il controllo della vegetazione spontanea dovrà essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare, per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, dovranno essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Nei soli casi in cui tali mezzi risultino inefficaci, si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e la cui utilizzazione è consentita in ambito urbano.

Art. 28 Impiego di prodotti fitosanitari

Interventi di difesa, con prodotti chimici a basso impatto ambientale, sono consentiti nei soli casi strettamente necessari, mediante l'utilizzo di principi attivi consentiti dalla normativa vigente e con modalità di distribuzione tale da minimizzare la dispersione dei prodotti nell'ambiente.

I principi attivi utilizzati dovranno in particolare rispondere ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- mancanza di tossicità per le piante oggetto del trattamento (fitotossicità).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

In ogni caso, prima di procedere ad eventuali trattamenti fitosanitari, è obbligatorio informare preventivamente e adeguatamente gli abitanti della zona interessata dall'intervento.

CAPITOLO V – FRUIZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 29 Ambito di applicazione

Le norme dettate dal presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde, garantendo a tutti i fruitori il godimento senza turbative delle aree verdi e salvaguardando allo stesso tempo la vegetazione da eventuali danni.

Le norme si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati.

Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico, sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

Art. 30 Accesso alle aree verdi

In generale, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso al pubblico fatte salve diverse disposizioni.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti ai cittadini negli orari stabiliti da apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi.

Il verde pubblico gestito da Enti o Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 31 Utilizzo del verde pubblico da parte di animali

Gli spazi verdi consentiti ai cani saranno indicati dal Comune con apposita segnaletica. In dette aree, i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola, fatta eccezione per gli animali di piccola taglia. E' fatto obbligo per gli accompagnatori munirsi di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni.

È vietato l'utilizzo di vasche e fontane per il ristoro degli animali.

Nelle aree verdi adibite ad esclusivo uso dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

È facoltà dell'Amministrazione comunale realizzare all'interno di spazi verdi pubblici, apposite aree attrezzate per cani.

Art. 32 Svolgimento di manifestazioni e attività

All'interno delle aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.

Ogni iniziativa e/o manifestazione all'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale previo parere vincolante del competente Ufficio comunale.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti, Società, Associazioni, l'Amministrazione comunale, previo parere vincolante del competente Ufficio comunale, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative: assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario genere.

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione, l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di tappeti erbosi, aiuole, alberate. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di agire con diligenza al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, tutelare la quiete pubblica e di ripristino di eventuali danni causati involontariamente.

Art. 33 Installazione di chioschi

L'installazione autorizzata di chioschi e manufatti di dimensioni limitate all'interno di aree verdi, oltre a rappresentare un valido elemento di decoro per l'ambiente circostante, non deve in alcun modo arrecare danni diretti e indiretti alla vegetazione esistente.

Per la difesa delle alberature, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal tronco degli alberi e le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

Art. 34 Divieti

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- 1. il danneggiamento della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea;
- 2. l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta:
- 3. l'asporto e il riporto di terreno o qualsivoglia materiale tale da comportare un danneggiamento alla vegetazione;
- 4. l'interramento del colletto:

- 5. il danneggiamento e l'imbrattamento di giochi, elementi di arredo, segnaletica e cartellonistica;
- 6. il calpestamento di aiuole fiorite;
- 7. il calpestamento di tappeti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di adeguata cartellonistica che indichi tale divieto;
- 8. l'abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali;
- 9. qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- scavalcare transenne e steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- 11. l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o decorativo da parte del Comune;
- 12. accensione di fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- 13. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- 14. impiantare essenze vegetali senza l'autorizzazione del competente Ufficio comunale;
- 15. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- 16. campeggiare e/o pernottare;
- 17. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- 18. sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di forte vento o temporali a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

CAPITOLO VI – SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 35 Sanzioni

La violazione delle norme previste dal presente Regolamento, sono punite, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in base all'Articolo 7 bis del T.U.E.L. Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'abbattimento di alberi e per gli interventi volti a compromettere la vita o la stabilità degli stessi (capitozzature, taglio di radici primarie), avvenuti in assenza di autorizzazione, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo che sarà determinato secondo quanto stabilito nell'Allegato Q: "Determinazione Valore Ornamentale".

Art. 36 Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 37 Norme finanziarie

E' istituito un apposito capitolo nel bilancio dell'Ente dove l'Amministrazione prevederà gli stanziamenti necessari a migliorare la qualità e a incrementare la quantità del verde pubblico sul territorio e dove affluiranno gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente Regolamento.

I Piani per il miglioramento del verde saranno realizzati sulla base di accordi di collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario di Eboli.

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

ALLEGATO A-TIPOLOGIE DI PORTAMENTO



- Acer campestre
- Citrus aurantium
- Celtis australis
- Ceratonia siliqua
- Cercis siliquastrum
- Melia azedarach
- Olea europaea
- Quercus ilex



- Abies spp.
- Araucaria imbricata
- Cedrus atlantica "Glauca"
- Cedrus deodara
- Laurus nobilis
- Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"



- Albizia julibrissin
- Catalpa bignoioides
- Jacaranda mimosifolia
- Pinus pinea
- Pinus strobus
- Pinus sylvestris



- Chamaecyparis lawsoniana
- Cupressus sempervirens
- Juniperus communis "Compressa"
- Populus nigra "Italica"
- Quercus robur "Fastigiata"



- Fraxinus excelsior
- Fraxinus ornus
- Platanus acerifolia
- Quercus robur
- Tilia cordata




- Acacia dealbata "Pendula"
- Cedrus atlantica "Glauca pendula"
- Cedrus deodara "Pendula"
- Salix babilonica
- Schinus molle
- Sophora japonica "Pendula"



- Cotoneaster horizzontalis "Prostrato"
- Lantana sellowiana
- Juniperus spp.
- Rosmarinus prostratus

ALLEGATO B - CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI



Prima grandezza	Seconda grandezza	Terza grandezza
Abies alba	Celtis australis	Arbutus unedo
Araucaria imbricata	Cupressus semper.	Cercis siliquastrum
Cedrus atlantica	Magnolia grandiflora	Lagerstroemia indica
Cedrus deodara	Pinus pinea	Ligustrum vulgare
Eucaliptus spp.	Quercus ilex	Laurus nobilis
Populus nigra	Quercus suber	Olea europaea
Quercus robur	Robinia pseud.	Salix babilonica

ALLEGATO C - POTATURA DI CONTENIMENTO




Esempio di sviluppo eccessivo di albero in prossimità di costruzioni



Intervento corretto di potatura per il contenimento del soggetto arboreo


ALLEGATO D - SOPPRESSIONE DI UN RAMO



zona di rispetto (collare)




ALLEGATO E - TAGLIO DI RITORNO



Tecnica agronomica corretta per il raccorciamento di rami

ALLEGATO F - CAPITOZZATURA



Indiscriminato taglio di branche a monconi

ALLEGATO G - RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI



COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

Al dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio Via Matteo Ripa n. 49 84025 – Eboli (SA)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI


(Ai sensi dell'Art. 12 del Reg	golamento del Verde approvato co	n delibera del Consiglio Comunale n.
	del)	
II/La Sottoscritto/a _		
		residente a Eboli (SA)
Via		n.c
Tel	Cell	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 proprietario 		
 legale rappresenta 	ante	
o amministratore di	condominio	
dell'area sita in via		
	AVANZA RICHIESTA	

per l'abbattimento dei seguenti soggetti arborei

Numero	Specie botanica	Altezza stimata	Circonferenza fusto*
		in metri	in centimetri
*circonferenz	za fusto rilevato a m.1,30 di altezza dal suo	olo	
radicati in v	via	n qua	rtiere
Per le segu	uenti motivazioni:		
		IL F	RICHIEDENTE


Allega alla presente : foto della pianta.

ALLEGATO H - PIANTUMAZIONE DI ALBERI




Impianto corretto e non di un albero

ALLEGATO I - SISTEMI DI ANCORAGGIO




Sistema di ancoraggio a due tutori solidali

ALLEGATO L - SISTEMI DI ANCORAGGIO




Sistema di ancoraggio a tre tutori solidali

ALLEGATO M - SISTEMI DI ANCORAGGIO



Sistema di ancoraggio a tre piedi con tutori inclinati

ALLEGATO N - SUBIRRIGAZIONE



Sistema di subirrigazione con boccola di immissione

ALLEGATO O - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

Specie arboree

Nome scientifico	Nome volgare	Resistenza alla siccità	Resistenza all'inquinamento	Tipologia d'uso
Acer campestre	Acero oppio	M-A	А	Parchi, giardini, viali alberati
Acer negundo	Negundo	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Acer platanoides	Acero riccio	M-A	M-A	Parchi, giardini, viali alberati
Acer rubrum	Acero rosso	М	А	Parchi, giardini, viali alberati
Albizia julibrissin	Acacia di Costantinopoli	А	М	Parchi, giardini
Alnus cordata	Ontano napoletano	M-B	А	Parchi, giardini
Celtis australis	Bagolaro	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Ceratonia siliqua	Carrubo	А	A	Parchi, giardini
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	A	А	Parchi, giardini, viali alberati
Citrus aurantium	Arancio amaro	В	М	Parchi, giardini, viali alberati
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	А	M-A	Parchi, giardini, viali alberati
Fraxinus ornus	Orniello	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Hibiscus syriacus	Ibisco	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	М	М	Parchi, giardini
Lagerstroemia indica	Lagerstroemia	A	М	Parchi, giardini, viali alberati
Laurus nobilis	Alloro	A	A	Parchi

Ligustrum	Ligustro	Α	А	Parchi, giardini,
vulgare				viali alberati
Magnolia grandiflora	Magnolia	М	M-A	Parchi
Melia azedarach	Albero del rosario	М	М	Parchi
Olea europea	Olivo	А	M/A	Parchi, giardini
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	А	М	Parchi, giardini, viali alberati
Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	А	А	Parchi
Platanus acerifolia	Platano ibrido	М	А	Parchi, viali alberati
Populus alba	Pioppo bianco	А	М	Parchi, argini fiumi, barriere antirumore
Populus nigra "Italica"	Pioppo nero	М	M-A	Parchi, argini fiumi, barriere antirumore
Prunus pissardi	Ciliegio	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Punica granatum	Melograno	А	M/A	Parchi, giardini
Quercus cerris	Cerro	А	M/A	Parchi, viali alberati
Quercus ilex	Leccio	А	А	Parchi, giardini, viali alberati
Quercus suber	Sughero	Α	А	Parchi, giardini
Schiunus molle	Falso pepe	М	М	Parchi,
Sophora japonica	Sofora	А	А	Parchi, viali alberati
Tamarix gallica	Tamarice	А	А	Parchi
Tilia argentata	Tiglio argentato	M/A	M/A	Parchi, giardini, viali alberati
Tilia cordata	Tiglio selvatico	M/A	А	Parchi, giardini, viali alberati

M = media A = alta

Piante arbustive

Nome scientifico	Nome volgare	Epoca di fioritura	Colore dei fiori	Effetto ornamentale
Abelia grandiflora	Abelia	Estate	rosa	fiori
Arbutus unedo	Corbezzolo	Autunno- Inverno	bianco	fiori/frutto
Aucuba japonica	Aucuba	Primavera	verde	foglie
Buxsus spp.	Bosso			foglie
Callistemon citrinus	Callistemo	Estate	rosso	fiori
Calycotome spinosa	Ginestra spinosa	Primavera	giallo	fiori
Cistus spp	Cisto	Primavera	vari	fiori
Cotoneaster spp.	Cotonastro	Estate	bianco	fiori/foglie
Erica arborea	Erica	Primavera	bianco	fiori
Juniperus communis	Ginepro comune	Primavera		bacche
Myrtus communis	Mirto	Primavera	bianchi	fiori/bacche
Nerium oleander	Oleandro	Primavera- Estate	vari	fiori
Phillirea angustifolia	Fillirea	Primavera	bianchi	fiori/bacche
Pistacia lentiscus	Lentisco	Primavera	rossi	fiori/bacche
Pittosporum tobira	Pittosporo	Primavera	bianchi	fiori
Prunus laurocerasus	lauroceraso	Primavera	bianchi	foglie
Punica granatum	Melograno	Primavera	rossi	fiori/frutto
Rosmarinus officinali	Rosmarino	Primavera	celeste	fiori
Santolina chamaecyparissus	Santolina	Primavera	gialli	fiori

Spartium jungeum	Ginestra	Primavera	gialli	fiori
	odorosa			
Teucrium fruticans	Rosmarinone	Primavera	Bianchi-celesti	fiori
Thymus vulgaris	Timo	Primavera	bianchi	fiori
Viburnum tinus	Lentaggine	Autunno	bianchi	fiori/bacche

ALLEGATO P - ESSENZE VEGETALI VIETATE

Nome scientifico	Nome volgare
Acer negundo	Acero amaricano
Robinia pseudoacacia	Robinia
Ailantus spp.	Ailanto
Paulownia imperialis *	Paulonia
Pinus spp. *	Pino
Arundinaria japonica	Falso bambù
Phyllostachys spp *	Bambù
Eucaliptus spp. *	Eucalitto
Abies spp. *	Abete
Picea spp. *	Picea
Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona
Amorpha fruticosa	Falso indaco
Phoenix canariensis	Palma delle Canarie
Phoenix dactylifera	Palma da dattero
Fam. Agavaceae *	Agave

Le specie contrassegnate con il simbolo (*) possono essere utilizzate nella realizzazione di parchi urbani ed extraurbani.

ALLEGATO Q - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE

Stima del valore ornamentale e del danno biologico di un albero

Nel caso in cui per esigenze comprovate o in seguito a gravi danneggiamenti sia necessario provvedere all'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione comunale di Eboli una somma equivalente al valore ornamentale del soggetto arboreo, oltre alle eventuali spese per l'abbattimento e il trasporto del materiale in discarica autorizzata.

Determinazione del valore ornamentale di un esemplare arboreo:

$$Vo = (Ib \times Cd \times Cz \times Cv) - Dp$$

dove:

Ib - Indice relativo alla specie botanica

Rappresenta 1/10 del prezzo di vendita di una pianta della stessa specie e varietà avente la circonferenza del tronco, misurata ad 1,30 metri dal colletto, di centimetri 10 – 12 nel caso di latifoglie e altezza di 1,50-1,75 metri se trattasi di conifere. I prezzi delle essenze vegetali arboree devono essere desunti, al momento del danno, dal listino prezzi di ASSOVERDE facendo riferimento alla tipologia "pianta in zolla". Nel caso in cui sul listino Assoverde non è riportata la tipologia "pianta in zolla" si farà riferimento alla tipologia "pianta in vaso" con una riduzione del prezzo del 30%;

Cd – Coefficiente relativo alle dimensioni dell'albero

Tiene conto dell'età della pianta e viene calcolato in base alla circonferenza del fusto misurata in cm a 1,30 metri dal colletto:

Circonferenza	Coeff.	Circonferenza	Coeff.
fusto in cm.		fusto in cm.	
< 30	1	120/130	9
30-40	1,5	130/140	10
40-50	2	140/150	11
50-60	3	150/160	13
60/70	4	160/170	14
70/80	5	170/180	16
80/90	6	180/200	18

90/100	7	200/220	20
100/120	8	ogni 10 cm	+ 0,5

Cz - Coefficiente relativo al tipo di dislocazione rispetto al contesto territoriale

Gli alberi che vegetano nel centro urbano presentano un valore superiore rispetto a quelli radicati in altri ambienti. Il valore del coefficiente Cz da utilizzare è riportato nella seguente tabella:

Tipologia di dislocazione	coeff.
Centro cittadino/ aree protette	10
Aree soggette a vincolo paesistico ambientale	8
Aree di periferia	5
Parchi extraurbani	3
Altre aree	2

In caso di sovrapposizioni di aree, si utilizzerà il coefficiente maggiore.

Cv - Coefficiente relativo al vigore vegetativo e allo stato fitosanitario

Il valore ornamentale di un albero è subordinato allo stato vegetativo e fitosanitario e ad eventuali danneggiamenti dovuti ad interventi di potatura o atti vandalici. Il valore del coefficiente Cv da utilizzare è riportato nella seguente tabella:

Vigore vegetativo	Stato fitosanitario	Ubicazione	Coeff.
ottimo	sano	isolata	10
ottimo	sano	filare/gruppo	9
buono	sano	isolata	8
buono	sano	filare/gruppo	7
buono	con fisiopatie	isolata	6
buono	con fisiopatie	filare/gruppo	5
medio	sano	isolata	4
medio	sano	filare/gruppo	3
medio	con fisiopatie	isolata	2
medio	con fisiopatie	filare/gruppo	1,5
scarso	sano	isolata/filare/gruppo	1
scarso	con fisiopatie	isolata/filare/gruppo	0,2

Dp – **Deprezzamento**

Descrizione	Coeff.
Lievi danni al tronco e/o alla chioma	10%
Capitozzature branche principali	30%
Presenza di cavità al tronco	50%
Presenza di cavità al tronco e al castello	70%

L'indennizzo complessivo da corrispondere all'Amministrazione comunale sarà calcolato con la seguente formula:

$$In = Vo + Sa - Vm$$

dove:

In = Indennizzo

Sa = Spese di abbattimento

Vm = Valore di mercato della legna.

Indennizzo per danno biologico

Nei casi di danni alle piante arboree non compromettenti la stabilità delle stesse (capitozzature, atti vandalici, danni apparato radicale ecc), i soggetti che hanno determinato la diminuzione del valore ornamentale dell'albero sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione comunale un indennizzo calcolato come di seguito riportato:

$$In = Vo(Tr + Ch + Rd)$$

dove:

In = Indennizzo

Tr = % danni al tronco

Ch = % danno alla chioma

Rd = % danno alle radici

La percentuale di danno ai vari organi della pianta verrà stabilita di volta in volta da un tecnico specializzato incaricato dall'Amministrazione comunale.